

assonime
Associazione fra le società
italiane per azioni

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

 **ASSIREVI**


CONFINDUSTRIA

 **Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili**

Ministero dell'Economia e delle Finanze

c.a. On. Giancarlo Giorgetti
Ministro

p.c. On. Avv. Federico Freni
Sottosegretario
Dott. Riccardo Barbieri Hermitte
Direttore Generale Dipartimento del Tesoro
Dott. Marcello Sala
Direttore Generale Dipartimento dell'Economia

Roma, 11 aprile 2024

Oggetto: recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva europea sulla rendicontazione di sostenibilità (direttiva UE 2022/2464)

Gentile Ministro,

l'entrata in vigore della normativa di recepimento della direttiva europea sul reporting di sostenibilità, che si avvierà progressivamente a partire dal corrente esercizio, rappresenta una sfida importante per l'economia europea, dove il perseguimento del condivisibile obiettivo di promuovere la sostenibilità ambientale e sociale dell'attività d'impresa si confronta con l'esigenza di tutelarne la competitività e la capacità di crescita, in un contesto reso più complesso dalle tensioni geo-politiche.

La presente lettera non esaurisce i punti di attenzione che ciascuno degli scriventi ha evidenziato in risposta alla consultazione, ma si sofferma su una questione centrale dei lavori di recepimento della Direttiva.

In questo quadro, un aspetto di particolare delicatezza riguarda la definizione del sistema di vigilanza ed *enforcement* degli obblighi di rendicontazione societaria sulla sostenibilità che la

direttiva europea assegna agli Stati membri alla luce dei principi generali di efficacia, proporzionalità e dissuasività.

In assenza di un quadro armonizzato a livello europeo, desideriamo segnalare l'importanza cruciale, per la competitività del sistema italiano, delle scelte che verranno effettuate su questo tema nel recepimento della direttiva nell'ordinamento nazionale, auspicando che si tenga adeguatamente conto dei profili di profonda novità che implicano una assoluta peculiarità rispetto alle informazioni di natura contabile.

Questa esigenza è riconosciuta nel Documento per la consultazione pubblica, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 16 febbraio 2024, che apre alla possibilità "di una riflessione più approfondita sull'individuazione delle misure sanzionatorie più adeguate", in ragione "dell'evidente ampliamento dello spettro delle informazioni (che riguardano anche la catena del valore)". In particolare, il Documento indica, come alternativa all'approccio di totale assimilazione delle informazioni di sostenibilità a quelle delle rendicontazioni finanziarie adottato nella proposta di articolato, la possibilità di prevedere "specifiche fattispecie sanzionatorie con ambito soggettivo e oggettivo strettamente delimitato alle violazioni aventi ad oggetto informazioni di sostenibilità e/o differenziato a seconda dei soggetti responsabili della violazione".

Le scriventi associazioni hanno segnalato nelle loro risposte alla consultazione l'opportunità di sviluppare tale ipotesi alternativa, anche in linea con quanto stanno definendo gli altri principali paesi europei, e manifestato la forte preoccupazione per un approccio che estenda alle informazioni di sostenibilità il sistema sanzionatorio, di natura prevalentemente penale, applicabile oggi alle informazioni contabili.

A nostro avviso, il sistema di vigilanza e di *enforcement* sulle informazioni di sostenibilità dovrebbe tenere in debita considerazione il fatto che tali informazioni presentano tratti del tutto peculiari rispetto alle informazioni contabili che sono alla base della rendicontazione finanziaria: in primo luogo, le informazioni di sostenibilità riguardano non solo informazioni storiche ma anche piani e obiettivi prospettici; in secondo luogo, l'area di raccolta delle informazioni trascende quella tradizionale del gruppo, per estendersi alla catena del valore, comportando una minore possibilità di controllo delle informazioni fornite da terzi e in molti casi la necessità di ricorrere a stime e valutazioni discrezionali; in terzo luogo, gli standard di rendicontazione sono stati appena definiti e non ancora sperimentati e gli standard di attestazione sono ancora in corso di definizione; in quarto luogo, l'adozione del concetto di doppia materialità alla base dell'individuazione delle informazioni da fornire nel rendiconto di sostenibilità comporta un notevole ampliamento delle responsabilità degli amministratori rispetto al criterio ormai consolidato della materialità finanziaria.

In conseguenza di queste peculiarità sostanziali, riteniamo che l'impianto sanzionatorio, così come concepito nello schema di decreto, debba essere adeguatamente riproporzionato, differenziandolo rispetto a quello oggi applicabile per la rendicontazione di bilancio.

In questo contesto, una delle opzioni percorribili è che il sistema di vigilanza e di *enforcement* sulle informazioni di sostenibilità venga definito prendendo a riferimento, almeno in una prima fase di applicazione della normativa, le previsioni già oggi contenute nel D. Lgs. 254/2016 per le cosiddette dichiarazioni non finanziarie. In tale quadro, sarebbe in ogni caso necessario prevedere specifiche limitazioni alla responsabilità di amministratori e revisori rispetto alle informazioni fornite da terzi e alle informazioni di carattere previsionale e prospettico ed escludere i richiami alla disciplina penale relativa alle false informazioni sociali, che


assimilano la disciplina sanzionatoria sulle informazioni di sostenibilità a quella applicabile alle informazioni contabili di bilancio.

Le scriventi associazioni sono a disposizione per fornire ogni possibile ulteriore chiarimento in merito alle posizioni espresse in questa lettera e a fornire il proprio contributo tecnico alla definizione di un sistema di vigilanza e di *enforcement* della rendicontazione di sostenibilità che, tenuto conto anche dei diversi ruoli ricoperti dai soggetti coinvolti nel processo, consenta al sistema delle imprese italiane di affrontare il passaggio al nuovo sistema con la necessaria gradualità e proporzionalità, evitando svantaggi competitivi che potrebbero incentivare il già preoccupante fenomeno del trasferimento della sede sociale in paesi europei caratterizzati da sistemi di vigilanza e di *enforcement* meno afflittivi.

Con i migliori saluti,

ABI

Giovanni Sibatini
Direttore Generale



ANIA

Dario Focarelli
Direttore Generale




ASSIREVI

Gianmario Crescentino
Presidente



ASSONIME

Stefano Firpo
Direttore Generale



CONFINDUSTRIA

Raffaele Langella
Direttore Generale



CNDCEC - Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti e Esperti Contabili

Elbano de Nuccio
Presidente

